



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. N. 2366

ARZANA li, 24/04/2014

Oggetto: Trasmissione ordinanza sindacale n. 14 del 24/04/2014

ALLA PREFETTURA
- VIA DEFFENU-
08100 NUORO

ALL' ASSESSORATO REGIONALE
IGIENE E SANITA'
CAGLIARI

ALL' AZIENDA U.S.L. N.4
LANUSEI


AL MINISTERO DELLA SANITA' - ROMA

AI N.A.S. - PIAZZA ITALIA-
SASSARI

COMANDO STAZIONE CARABINIERI
ARZANA

COMANDO STAZIONE FORESTALE DI
LANUSEI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
ARZANA



AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-
OSINI-PERDASDEFOGU- SEUI-TALANA-
TERTENIA-TORTOLI'-TRIEI-ULASSAI-
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLBIA;
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

Per opportuna conoscenza, in allegato alla presente, si trasmette copia dell' ordinanza sindacale di cui all'oggetto.

L'Agente di Polizia Locale
Maria Pina Giacu

COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA

Prot. n. _____ del 24-04-2014

Ordinanza n. 14



IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL. N. 4, relativamente al sospetto di Peste suina nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata col codice n. IT001OG200 ubicata in località ORTZILI, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il Sig. SULIS RAFFAELE, nato nel comune di ESCALAPLANO, il 10 dicembre 1958, con codice fiscale n. SLSRFL58T10D430Z e residente a LANUSEI in via VIA GRAZIA DELEDDA N. 13

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DAIS n. 36 del 02/09/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA

- a) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- b) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione e collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;;
- c) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- d) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 1 di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 2 di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;
- e) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- f) che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
- g) La distruzione delle carcasse presenti;
- h) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. SULIS RAFFAELE o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
 - h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
 - i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14;
 - l) Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

IL SINDACO

Mosca

